

OGGETTO: Parere sulla proposta di revisione e validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2022-2025 per le annualità 2024-2025

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Piano economico finanziario e relativi allegati del servizio integrato di gestione dei rifiuti per le annualità 2022-2025 revisione e validazione annualità 2024-2025 e approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2024” e i relativi allegati.

Visto l’art. 239 comma 1, lett. b), del D.Lgs 267/2000, secondo il quale i Revisori dei Conti esprimono pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria.

Visto l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

La deliberazione dell’ARERA n. 363/2021/R/Rif del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025.

L’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

La sopracitata deliberazione ARERA prevede la predisposizione di un PEF di durata quadriennale (2022-2025) le cui ultime due annualità (2024-2025) sono soggette ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al art. 8 della deliberazione 363/2021/R/Rif.

Il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

L’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, come convertito nella L. 25 febbraio 2022 n. 15, prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

L’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Il comma 4.7 dell'Allegato A Deliberazione 363/2021/R/RIF che recita "*Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.*"

Il comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, che recita "*Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal Gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, posso presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa...*".

Sulla base di quanto sopra, con deliberazione consiliare n. 131 di data 27/04/2023 è stata approvata la revisione del sopracitato PEF 2022-2023 per le annualità 2023-2025.

Risulta ora necessario provvedere all'aggiornamento biennale per le annualità 2024 e 2025 del piano economico finanziario, come previsto dall'art. 8, comma 1 della deliberazione Arera n. 363/2021.

In sede di aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per le annualità 2023-2025 non era stato possibile recepire integralmente gli incrementi dei costi derivanti dalla sopracitata deliberazione della Giunta Provinciale 2390/2021.

Con i nuovi limiti alla crescita riconosciuti dal modello Arera per gli esercizi 2024 e 2025 è stato possibile riconoscere all'Ente Gestore gli incrementi dei costi previsti dal Gestore per l'espletamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sopra descritti e per gli interventi di miglioramento del servizio descritti al paragrafo 3.1.2 della relazione di validazione (Allegato F).

Per le motivazioni sopra descritte, spetta pertanto al Consiglio comunale la revisione e validazione del PEF 2022-2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per le annualità 2024-2025, come previsto dall'art. 8, comma 1 della delibera n. 363/2021 di Arera, nonché approvare le relative tariffe del tributo TARI, sempre per l'anno 2024.

Per effetto di quanto sopra l'ammontare complessivo del Piano economico finanziario per l'esercizio 2024 ammonta a €. 3.998.888,00 suddiviso fra costi variabili pari a €. 2.713.809,00 e costi fissi pari a €. €. 1.285.079,00.

Il valore del PEF 2022-2025, per gli anni 2024-2025 risulta per ogni singolo esercizio pari o all'interno del limite massimo di crescita individuato dalle deliberazioni i ARERA e pari al PEF dell'anno precedente maggiorato del parametro di determinazione del limite alla crescita pari al 8,09% per l'anno 2024 e 2,59% per l'anno 2024.

Dal valore complessivo del PEF le entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria relativa alla TARI, per complessivi € 27.562,00. L'ammontare complessivo da coprire con entrate tariffarie per l'esercizio 2023 risulta pertanto pari ad € 3.971.356,00.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla sopracitata proposta di deliberazione di revisione e validazione del PEF 2022-2025 per le annualità 2024-2025 del servizio rifiuti, prendendo atto anche del piano tariffario 2024 della Tassa sui Rifiuti (TARI) predisposto, che risultano completi, coerenti e congrui nei dati e nelle informazioni, rispetto il metodo tariffario dei rifiuti e assicura l'equilibrio economico finanziario del Comune di Riva del Garda.

Riva del Garda,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Luigino Di Fabio

Mariia Iargunkina

Alberto Fia

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L'indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/1993).